

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE

Art. 1.

Il cambio delle corrispondenze si farà direttamente e quotidianamente in piego chiuso tra l'Ufficio di San Marino e l'Ufficio di Rimini.

Art. 2.

I pieghi dell'Ufficio di Rimini comprenderanno tutte le corrispondenze del Regno d'Italia e dei Paesi Esteri cui il Regno d'Italia serve da intermediario, destinate nel territorio della Repubblica di San Marino. Reciprocamente i pieghi dell'Ufficio di San Marino comprenderanno le corrispondenze originarie del territorio della Repubblica di San Marino destinate al Regno d'Italia e nei Paesi Esteri cui il Regno d'Italia serve da intermediario.

Art. 3

I pieghi che l'Ufficio di Rimini spedisce all'Ufficio di San Marino saranno accompagnati da un foglio d'avviso del modello A allegato al presente regolamento ed i pieghi dell'Ufficio di San Marino per l'Ufficio di Rimini saranno accompagnati da un foglio d'avviso di modello B pure allegato al presente regolamento.

Art. 4

Nei pieghi che si cambieranno tra i predetti due uffici di San Marino e di Rimini le corrispondenze dovranno essere divise in altrettanti mazzi quante sono le categorie distinte nel rispettivo foglio d'avviso.

Art. 5.

Per le private postali e il trattamento delle lettere, dei campioni, delle carte manoscritte, delle stampe sia ordinarie che da spedirsi raccomandate per il Regno d'Italia e per l'Estero è convenuto che la Repubblica di San Marino prescriverà a quell'ufficio postale di attenersi alle relative istruzioni ed alle tariffe in vigore nel Regno d'Italia nonché a quelle altre prescrizioni che emaneranno dall'Amministrazione Postale Italiana.

Art. 6

L'affrancatura delle lettere, dei campioni, carte manoscritte, stampe sia ordinarie che in raccomandazione ed elle ricevute di ritorno di ogni specie sia per l'interno che per l'estero sarà operata dall'ufficio di San Marino esclusivamente col mezzo dei francobolli.

Art. 7.

L'Amministrazione delle Poste di San Marino adottando per ora nel suo territorio l'uso dei francobolli italiani, ogni qualvolta ne abbisogni ne farà domanda all'Amministrazione Italiana con lo stampo del modello C, allegato al presente Regolamento, e l'Amministrazione Italiana spedisce tosto all'Amministrazione Sammarinese i francobolli richiesti accompagnati dallo stampato medesimo che dovrà essere retrocesso firmato per ricevuta.

Art. 8

Le corrispondenze italiane rifiutate o rimaste inesitate nell'Ufficio di San Marino, dopo le rispettive giacenze determinate dalle istruzioni postali in vigore nel Regno d'Italia, saranno restituite all'Amministrazione Italiana accompagnate da uno stampato modello D allegato al presente regolamento.

Art. 9.

In fine d'ogni mese l'Amministrazione delle Poste Italiane compilerà il conto (modello E) delle corrispondenze e dei vaglia postali combiati fra i due Stati, e questi conti, dopo essere stati concordati, saranno saldati dall'Amministrazione delle Poste di San Marino nel corso del mese successivo.

Art. 10.

L'Amministrazione delle Poste di San Marino resta incaricata di provvedere al trasporto dei pieghi postali tra San Marino e Rimini. Essa si assume quindi l'obbligo di stipulare un regolare contratto il quale sarà comunicato al Governo Italiano, ed, ove non vi siano da questo lato osservazioni contrarie, approvato definitivamente dalla Repubblica.

Art. 11.

L'Amministrazione Italiana somministrerà all'Amministrazione sammarinese i registri e le stampe necessarie al servizio delle corrispondenze e dei vaglia e le trasmetterà le istruzioni, le tariffe ed i bollettini necessari che verranno pubblicati.

Art. 12.

La Convenzione precitata ed il presente Regolamento avranno piena ed intera esecuzione a cominciare dal 1° maggio del corrente anno 1865".